



**LA RIFORMA DELLE PENSIONI 2019,
LE NOVITÀ PER IL 2021 E TUTTI I RIFLESSI
SUGLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ IN USCITA**

**A CURA DELLA COMMISSIONE PREVIDENZA E ASSISTENZA
E DELLA DIREZIONE FEDERMANAGER TORINO**

**PRESIDENTE COMMISSIONE PREVIDENZA E ASSISTENZA: VINCENZO FERRARO
DIRETTORE: ROBERTO GRANATELLI**

AGGIORNATO A MARZO 2021

«QUOTA 100»

Coinvolgerà, tra pubblico e privato, tutte quelle persone che vorranno aderire avendo maturato, o che matureranno, i requisiti entro il 2021. Il requisito richiesto è 62 anni di età e 38 di contribuzione.

Le finestre di uscita previste per il 2021 sono:

- per i dipendenti privati:

trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

- Per i dipendenti pubblici:

per coloro che matureranno i requisiti dal 1.1.2021, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico verrà conseguito trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

«OPZIONE DONNA»

Prestazione erogata dall'INPS alle lavoratrici dipendenti ed autonome che entro il 31.12.2020 hanno compiuto 58 anni di età (59 se autonome) e possiedono 35 anni di anzianità contributiva, pensione liquidata con calcolo contributivo.

Finestre:

lavoratrici dipendenti: 12 mesi

lavoratrici autonome: 18 mesi

«ISOPENSIONE»

Viene confermata per il 2021 la possibilità di accedere alla isopensione per chi si trova nella condizione di poter lasciare il lavoro con anticipo, ovvero i lavoratori a cui mancano da 4 a 7 anni per l'accesso sia alla pensione di vecchiaia che alla pensione anticipata.

Lo “scivolo pensionistico” è pagato interamente dall'azienda in attesa della maturazione della pensione.

Isopensione; occorre tenere conto dei seguenti requisiti:

pensione anticipata: uomini 42 anni e 10 mesi di contributi (donne 1 anno in meno) + 3 mesi di finestra.

Pensione di vecchiaia: uomini e donne 67 anni, con almeno 20 anni di contribuzione.

Le decorrenze sono calcolate dalla presentazione della domanda all'INPS e NON da quella dell'accordo di uscita con l'azienda.

L'accordo raggiunto con l'azienda, quindi, deve essere presentato all'INPS che dovrà validarlo rispetto ai requisiti pensionistici dei lavoratori che hanno aderito al pensionamento anticipato.

Se tutte le condizioni sono soddisfatte l'INPS rilascia un prospetto contenente l'informazione relativa all'onere complessivamente stipulato dal programma di esodo annuale, ai fini della fideiussione bancaria, che viene inviato al datore di lavoro tramite PEC, quindi l'accordo assume efficacia.

«APE SOCIAL»

Viene confermata per il 2021 l'indennità INPS per chi ha raggiunto i 63 anni con 30 anni di anzianità contributiva oppure 36 anni di contribuzione per lavori gravosi.

NB: la valutazione del diritto andrà verificata caso per caso.

LE ALTRE MISURE PREVISTE NEL WELFARE SONO:

- **PACE CONTRIBUTIVA:** istituto previsto dal decreto su Quota 100 che consente ai lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti alla previdenza INPS, e che non abbiano contribuzione prima del 31.12.1995, di colmare i buchi nel periodo di contribuzione, prolungando a 10 anni il meccanismo di rivalutazione mensile in 120 rate.
- **PENSIONE DI CITTADINANZA:** può essere concessa se il componente ha almeno 67 anni e convive con una o più persone non autosufficienti o con disabilità grave.
- **RISCATTO AGEVOLATO DELLA LAUREA** (con detrazione al 50% degli anni di Università) perde il limite di 45 anni e viene esteso senza limiti di età. Varrà solo per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1996 accumulando la pensione con il sistema contributivo e sono dipendenti pubblici o privati o lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata INPS.

• **RISCATTO LAUREA LIGHT:** anche per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1996 (EURO 5.240,00 PER OGNI ANNO DI RISCATTO) Fonte: Circolare INPS n. 6 – 22.01.2020

NOTA: la possibilità di accesso al riscatto agevolato è subordinata alla preventiva opzione al sistema contributivo; tale richiesta diviene irreversibile in quanto produce immediatamente effetti per l'interessato "bloccando" la retribuzione pensionabile di riferimento al massimale di legge previsto, per l'anno in corso, a 103.055,00 euro lordi annui (2020/2021). Se attualmente la R.A.L. supera tale limite la scelta dell'opzione comporterebbe una riduzione consistente della pensione. Le conseguenze negative di tale scelta, pertanto, non si riverberano solo sul sistema di calcolo finale della pensione (contributivo puro anziché misto) ma anche sull'accantonamento dei montanti contributivi dalla scelta dell'opzione alla data di decorrenza della pensione che si riducono drasticamente.

In attesa di eventuali altre interpretazioni da parte del Ministero; vi terremo aggiornati tramite newsletter e sito Federmanager Torino APDAI.

«NASPI 2021»

L'indennità di disoccupazione «Naspi» è una prestazione INPS a sostegno del reddito dei lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro. Nel caso in cui un lavoratore subordinato perde in modo involontario la propria occupazione può contare sull'indennità di disoccupazione chiamata «Nuova prestazione di Assicurazione sociale» entrata in vigore per effetto dei decreti attuativi del Jobs Act sul riordino degli ammortizzatori sociali.

I requisiti che servono per accedere all'indennità di disoccupazione sono tre:

- stato di disoccupazione, intendendo la perdita del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;
- almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti il licenziamento;
- almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.

Il nuovo importo Naspi 2021 è pari a 1.335,40 euro (massimo previsto). Dal 91° giorno in poi l'importo si riduce del 3% al mese.

La durata massima dell'indennità di disoccupazione è di 24 mesi. Tale durata varia a seconda di quanti contributi sono stati versati negli ultimi 4 anni prima del licenziamento involontario. La Naspi è compatibile con il reddito di cittadinanza.

«PEREQUAZIONE ANNUALE»

Per l'indicizzazione il Governo, con la manovra approvata nel 2019, ha sostanzialmente prorogato per altri tre anni il meccanismo precedentemente impiegato per la rivalutazione delle pensioni rispetto al costo della vita.

I pensionati che percepiscono fino a tre volte il minimo INPS (il tetto per il 2021 è fissato a 1.547,00 euro lordi al mese) non saranno toccati dal blocco.

L'evoluzione delle fasce di rivalutazione delle pensioni

Classe di Assegno (Lordo Annuo)	1996-1998	1999-2000	2001-2007	2008-2010	2011	2012-2013**	2014**	2015-2018**	2019**	2020-2021**	2022
Fonte Normativa	legge 449/1997	legge 449/1997	Legge 388/2000	L n. 247/07 e DL n.81/2007	L n. 388/2000	DL n. 201/2011 e DL n. 65/2015	Ln. 147/2013, Ln. 208/2015	Ln. 145/2018	Ln. 160/2019		
Sino a 2 Volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 2 e le 3 Volte il TM	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 3 e le 4 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	40%*	95%	95%	97%	100%	100%
Tra le 4 e le 5 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	20%*	75%	75%	77%	77%	90%
Tra le 5 e le 6 Volte il TM	75% ¹	30%	75%	75%	75%	10%*	50%	50%	52%	52%	75%
Tra le 6 e le 8 Volte il TM	75% ¹	30%	75%	75%	75%	0%	€ 13,08	45%	47%	47%	75%
Tra le 8 e le 9 volte il TM	75% ¹	0%	75%	75% ²	75%	0%	€ 13,08	45%	45%	45%	75%
Oltre le 9 volte il TM									40%	40%	

**Indica che la rivalutazione si applica su fasce complessive di importo

1) Nell'anno 1998 la rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il minimo è stata congelata (art. 59, legge 449/1997); 2) Nel solo anno 2008 la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il minimo è stata congelata (art. 1, comma 19, legge 247/07); * Rivalutazione riconosciuta ai sensi del decreto legge 65/2015. Su questi assegni c'è anche un "effetto trascinamento" negli anni 2014-2015 pari al 20% dell'importo attribuito nel biennio 2012-2013 (del 50% dal 2016 in poi) che si aggiunge alla perequazione attribuita dal 1° gennaio 2014 dalla legge 147/2013 - PensioniOggi.it

«EX CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ»

Fino al 31.12.2021 viene confermato il contributo di solidarietà che colpisce le pensioni cosiddette d'oro; il taglio progressivo è articolato in cinque fasce e andrà a colpire gli assegni a partire dai 100.000 euro lordi l'anno (Fonte: Circolare INPS n. 62 – 7.05.2019).

Le aliquote

- 15% per la quota di importo lordo annuo da 100.001 euro a 130.000 euro;
- 25% per la quota di importo lordo annuo da 130.001 euro a 200.000 euro;
- 30% per la quota di importo lordo annuo da 200.001 euro a 350.000 euro;
- 35% per la quota di importo lordo annuo da 350.001 euro a 500.000 euro;
- 40% per la quota di importo lordo annuo eccedente i 500.000 euro.

Rimangono escluse da tale disposizione:

- le pensioni di invalidità;
- i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche;
- a salvaguardia i tagli non potranno determinare importi finali inferiori a 100.000 euro.

APPROFONDIMENTI

IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE

Per coloro che dopo il pensionamento hanno versato ulteriore contribuzione INPS, è possibile richiedere il supplemento di pensione, indichiamo alcuni termini per la richiesta:

I termini per il supplemento di pensione		
Assicurazione	Termine Ordinario	Termine Breve
Generale Obbligatoria (Fpld e Gestioni Autonome)	Dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione principale o dal precedente supplemento. A prescindere dal raggiungimento dell'età di vecchiaia. ¹	Dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione principale o dal precedente supplemento a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile di vecchiaia. Il termine breve può essere utilizzato solo una volta ¹
Gestione Separata dell'Inps	Dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione principale o dal precedente supplemento a prescindere dal compimento dell'età pensionabile di vecchiaia.	Dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione principale o dal precedente supplemento a prescindere dal compimento dell'età pensionabile di vecchiaia . Il termine breve può essere utilizzato solo una volta.
Gestioni Ex Enpals (Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti) ²	Dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione principale o dal precedente supplemento a prescindere dal compimento dell'età pensionabile di vecchiaia.	Dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione principale o dal precedente supplemento a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile di vecchiaia. ³ Il termine breve può essere utilizzato solo una volta.
Casse Professionali	Dipende dal regolamento della Cassa. In genere dopo due o tre anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.	
<small>1) Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi può essere erogato solo al compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle gestioni speciali (art. 7, co. 7 legge 155/1981); 2) Per gli ex enpals la contribuzione è utilizzabile alle medesime condizioni previste nell'AGO in virtù della convenzione del 3 Dicembre 1973 (cfr: Circ. Inps 83/2016); 3) Per stabilire l'età di vecchiaia bisogna tenere conto dei limiti anagrafici specifici vigenti nella gestione come modificati dal DPR 157/2013; 4) Per gli iscritti in Cassa Stato cfr artt. 130 e ss DPR 1092/1973</small>		
PensioniOggi.it		

NOTA DI ECCEZIONE

Il primo Supplemento pensione per la Gestione Separata INPS può essere richiesto trascorsi 2 anni dalla decorrenza pensionistica, per i successivi occorrerà attendere 5 anni.

LA PENSIONE SUPPLEMENTARE DA GESTIONE SEPARATA INPS

Per coloro che hanno svolto prima o dopo il pensionamento attività per cui è stata versata contribuzione presso la gestione Separata INPS (non già utilizzata per la maturazione del requisito pensionistico), è possibile richiedere la Pensione Supplementare al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (per il 2021 pari a 67 anni).

I REQUISITI PER LA PENSIONE NEL 2021 (Fonte: Patronato Epaca)

TIPOLOGIA DI PENSIONE DECORRENZA 2021	UOMINI			DONNE			NOTE	ANNO NASCITA DI RIFERIMENTO
	Dipendenti Privati	Dipendenti Pubblici	Autonomi	Dipendenti Privati	Dipendenti Pubblici	Autonomi		
Pensione di vecchiaia	67 anni di età e minimo 20 anni di contributi (salvo deroghe)	67 anni di età e minimo 20 anni di contributi (salvo deroghe)	67 anni di età e minimo 20 anni di contributi (salvo deroghe)	67 anni di età e minimo 20 anni di contributi (salvo deroghe)	67 anni di età e minimo 20 anni di contributi (salvo deroghe)	67 anni di età e minimo 20 anni di contributi (salvo deroghe)		Nati nel 1954
Pensione anticipata	42 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	42 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	42 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra		Età anagrafica non rilevante
Lavoratori Precoci	41 anni di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni di contributi + 3 mesi di finestra	Devono aver svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e trovarsi in alcuni specifici profili meritevoli di una particolare tutela	Età anagrafica non rilevante
Opzione donna				35 anni di contributi e 58 di età + 12 mesi di finestra	35 anni di contributi e 58 di età + 12 mesi di finestra	35 anni di contributi e 59 di età + 18 mesi di finestra	Attenzione: requisiti da maturare entro il 31/12/2020	Nate entro il 1962 o entro il 1961

	UOMINI			DONNE				
Quota 100	62 anni di età e 38 di contributi + 3 mesi di finestra	62 anni di età e 38 di contributi + 6 mesi di finestra	62 anni di età e 38 di contributi + 3 mesi di finestra	62 anni di età e 38 di contributi + 3 mesi di finestra	62 anni di età e 38 di contributi + 6 mesi di finestra	62 anni di età e 38 di contributi + 3 mesi di finestra	Prestazione ammessa anche se la finestra porta ad una decorrenza nel 2022	Nati entro il 1959
Pensione anticipata (solo contributivo)	64 anni di età	64 anni di età	64 anni di età	64 anni di età	64 anni di età	64 anni di età	A condizione che ci siano almeno 20 anni di contributi effettivi e un importo dell'assegno pari ad almeno 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale	Primo contributo utile dopo il 31/12/95 oppure computo in gestione separata Nati nel 1957
Pensione di vecchiaia (solo contributivo)	67 anni di età	67 anni di età	67 anni di età	67 anni di età	67 anni di età	67 anni di età	A condizione che ci siano almeno 20 anni di contributi effettivi e un importo dell'assegno pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale	Primo contributo utile dopo il 31/12/95 oppure computo in gestione separata Nati nel 1954
Pensione di vecchiaia (solo contributivo)	71 anni di età	71 anni di età	71 anni di età	71 anni di età	71 anni di età	71 anni di età	A condizione che ci siano almeno 5 anni di contributi effettivi solo dopo il 31/12/1995, ad eccezione del caso del computo (in cui peraltro servono comunque almeno 15 anni)	Nati nel 1950
Assegno sociale	67 anni di età	67 anni di età	67 anni di età	67 anni di età	67 anni di età	67 anni di età	Condizioni reddituali di effettivo bisogno	Nati entro il 1954
Pensione di vecchiaia per lavori gravosi	66 anni di età e 7 mesi	66 anni di età e 7 mesi	66 anni di età e 7 mesi	66 anni di età e 7 mesi	66 anni di età e 7 mesi	66 anni di età e 7 mesi		Nati entro il 1955 – 1954
Pensione anticipata per lavori gravosi	42 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	42 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	42 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra		Età anagrafica non rilevante
Ape sociale	63 anni di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 36 anni (lavori gravosi) di contributi versati	63 anni di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 36 anni (lavori gravosi) di contributi versati	63 anni di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 36 anni (lavori gravosi) di contributi versati	63 anni di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 36 anni (lavori gravosi) di contributi versati	63 anni di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 36 anni (lavori gravosi) di contributi versati	63 anni di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 36 anni (lavori gravosi) di contributi versati		Nati nel 1958
Lavori usuranti	Almeno 61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	Almeno 61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	Almeno 61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	Almeno 61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	Almeno 61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	Almeno 61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	Quota 97,6 (vedi nota)	Nati nel 1960
Indennizzo per fine attività commerciale (Non è una pensione)			62 anni di età, iscrizione per almeno 5 anni nel gestione commercianti presso Inps			57 anni di età, iscrizione per almeno 5 anni nel gestione commercianti presso Inps	Requisiti: cessazione attività commerciale riconsegna licenza cancellazione dalla CCIAA. Mensile 515 € fino alla vecchiaia	Nati nel 1959 se uomini; nate nel 1964 se donne.

Nota: domanda da presentare entro il 1° maggio 2021 per chi matura i requisiti entro l'anno 2021.

Nei lavori a turni per gli occupati con un numero di giorni lavorativi notturni da 64 a 71 l'anno bisogna raggiungere quota 99,6 (almeno 35 anni + almeno 63 anni e 7 mesi) mentre per gli occupati con un numero di giorni lavorativi notturni da 72 e 77 l'anno bisogna raggiungere quota 98,6 (almeno 35 anni + almeno 62 e 7 mesi)

Per ogni tipo di approfondimento e delucidazione contattare l'ufficio Previdenza Federmanager Torino per un'analisi completa della propria posizione previdenziale.



VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA, 20 - 10123 TORINO

SEGRETERIA@FMTO.IT

011 5625588



www.torino.federmanager.it



[@federmanagertorinoapdai](https://www.facebook.com/federmanagertorinoapdai)



[@federmanager torino](https://www.linkedin.com/company/federmanager-torino)